

Domanda di continuazione dell'assicurazione in caso di licenziamento dopo il 58° anno di età

Conosce il nostro foglio informativo «Continuazione dell'assicurazione volontaria in caso di licenziamento dopo il 58° anno di età»?
Contiene informazioni importanti e interessanti.
(Art. 6 del Regolamento di previdenza della Cassa Pensioni Valora in relazione all'art. 47a LPP)

1. Dati personali

Cognome _____ Nome _____
Via _____ NPA, Località _____
Data di nascita _____ N. AVS 756. _____
E-mail _____ N. ass. _____

2. Domanda di continuazione dell'assicurazione

Soddisfo tutti i requisiti e richiedo entro i tempi stabiliti la continuazione dell'assicurazione a causa della risoluzione del rapporto di lavoro da parte del mio datore di lavoro a partire dal giorno _____.

Per la continuazione dell'assicurazione della mia previdenza scelgo la seguente assicurazione:

- Continuazione risparmi per la vecchiaia e assicurazione di rischio (decesso e invalidità)
- Continuazione della sola assicurazione di rischio

La continuazione dell'assicurazione di cui sopra dovrebbe ammontare al seguente importo:

- 100% del salario annuo assicurato attuale
- 50% del salario annuo assicurato attuale
- Salario annuo assicurato minimo, dato dalla soglia d'entrata attuale (a partire dal 01.01.2021: CHF 21'510)

3. Allegato

Allego alla domanda una **copia della lettera di risoluzione/dell'accordo di risoluzione** del mio datore di lavoro.

4. Note importanti

Finanziamento contributi

- Per la continuazione dell'assicurazione dell'intera previdenza, la persona assicurata si fa carico del finanziamento di tutti i contributi del lavoratore e del datore di lavoro (incl. i costi di gestione).
- Per la continuazione dell'assicurazione per i rischi di decesso e invalidità, la persona assicurata deve versare solo i contributi di rischio.

Limitazione

- Se la continuazione dell'assicurazione dura più di due anni, le prestazioni non possono più essere percepite sotto forma di capitale e la prestazione d'uscita non può più essere ritirata o costituita in pegno per la proprietà d'abitazioni.

Il mantenimento dell'assicurazione termina...

- al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento (donne 64 anni, uomini 65 anni)
- al verificarsi di un caso previdenziale
- alla risoluzione del contratto da parte della persona assicurata
- dopo un unico sollecito in caso di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti

Modifica e sospensione:

- Esiste la possibilità di modificare o sospendere i risparmi per la vecchiaia al 1° gennaio di ogni anno. In assenza di una comunicazione scritta da parte della persona assicurata entro il 30 novembre, i risparmi per la vecchiaia scelti saranno validi anche per l'anno successivo.

5. Firma

Con la firma confermo di aver letto e compreso le considerazioni di cui sopra.

Luogo e data _____ Firma: _____